



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PINOTTI e PARRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2020**

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende recenti hanno riproposto, come in molti altri casi dal 2001, l'attualità di completare il titolo V della parte seconda della Costituzione con una clausola di supremazia a favore dello Stato centrale, tipica di tutti gli Stati non solo regionali ma anche federali, che renda ragionevolmente flessibili i vincoli connessi agli elenchi di materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, com'è noto, ha cercato di rimediare a questa lacuna, che però deve essere

sanata per la via principale della revisione costituzionale.

Per evitare che l'introduzione della clausola di supremazia determini una curvatura centralistica del sistema, è opportuno bilanciarne l'istituzione con la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e con la previsione del vincolo di un parere preventivo della Conferenza Stato-regioni quando il Governo intenda far valere la suddetta clausola.

Per le ragioni anzidette si auspica un esame sollecito del presente disegno di legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze)*

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 116-bis. - La legge istituisce la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali, per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra i livelli di governo. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto ».

## Art. 2.

*(Introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Su proposta del Governo e previo parere della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale ».

€ 1,00